



*Agenzia Intermedia per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali*

Parere n. 291

**All'Agenzia per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali**

**Al Sindaco
del Comune di :**

**OGGETTO: Sede di segreteria
convenzionata. Modalità di
erogazione dell'indennità di risultato.**



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Con nota pervenuta al ns. prof. _____ l'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali - trasmetteva quesito del Sindaco di _____ relativamente alla classe di appartenenza del segretario titolare della segreteria convenzionata _____ e alle modalità di erogazione dell'indennità di risultato.

Il Sindaco di _____ premetteva che la convenzione in oggetto aveva avuto inizio in data _____ e cessazione in data _____. Precisava di non essere stato coinvolto nei processi di preventiva assegnazione di specifici obiettivi né di aver partecipato alla valutazione finale del raggiungimento dei medesimi. Esprimeva, dunque, perplessità in ordine alla legittimità dell'erogazione dell'indennità di risultato.

Orbene, in primo luogo, si chiarisce che il dott. _____ è Segretario comunale di fascia _____ in servizio in classe _____ dall' _____ e dalla predetta data gode della retribuzione di posizione spettante per le segreterie di classe _____. A seguito dello scioglimento della convenzione _____ il dott. _____ ha mantenuto lo status giuridico ed il trattamento economico di Segretario comunale di fascia _____, classe _____.

Relativamente all'indennità di risultato si precisa che, sebbene di regola l'erogazione della stessa debba essere subordinata alla preventiva assegnazione e alla conseguente verifica del raggiungimento di specifici obiettivi (così come ribadito dalla Corte dei Conti - sezione Lombardia - con il parere n. 63/2008), nel caso in cui il Sindaco o il Presidente della Provincia non abbiano proceduto a tale assegnazione la verifica del raggiungimento degli obiettivi non può considerarsi, per questo, preclusa o inesorabilmente impedita.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi, infatti, deve sempre riguardare le funzioni tipiche che fanno capo al segretario e che sono individuate nell'art. 97 del t.u. n. 267/2000 (e quindi: la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta; l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000 in relazione alle proprie competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabilità dei servizi; il rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte e l'autentica delle scritture private nell'interesse dell'ente; l'esercizio di ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferita dal Sindaco o dal Presidente della Provincia).

Dunque, in caso di mancata assegnazione degli obiettivi, la valutazione riguarderà il compimento di tutte le funzioni che il segretario comunale e provinciale



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Ufficio
dei Segretari Comunali e Provinciali*

è chiamato istituzionalmente a svolgere, legittimando l'erogazione (nella misura che il valutatore riterrà congrua) dell'indennità in questione.

Non sono soggette a valutazione, invece, per espressa previsione dell'art. 42, le funzioni di direttore generale.

In definitiva, può concludersi, a parere di questa Agenzia Autonoma, che l'indennità di risultato in favore dei segretari comunali e provinciali sebbene di regola subordinata alla previa assegnazione degli obiettivi può essere erogata anche in mancanza di essa, a seguito della verifica dello svolgimento delle funzioni tipiche precipuamente indicate nell'art. 97 d.lgs. 267/2000.

Cordiali saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Carmelo CARLINO.



*Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Alto
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Parere n. °

Al Comune di C

Indirizzo email :

OGGETTO: richiesta parere su monte e p.c.
salari retribuzione di risultato in
segreteria convenzionata.

Piazza Caracci 25 - 00138 Roma

tel. 06.3285541 - fax. 06.32884387

www.agenziasegretariai.it - E.F.

97151330582



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Ufficio
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Con nota n. _____ codesto Ente ha formulato un quesito in ordine alla
questione in oggetto indicata.

In particolare, si chiede se, relativamente al pagamento dell'indennità di risultato al
segretario generale titolare della sede convenzionata _____ nel
determinare il monte salari per il calcolo della stessa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del
CCNL di categoria in data 16.05.2001, devono essere computati anche i diritti di segreteria
corrisposti dal Comune che non contribuisce all'erogazione della retribuzione de quo.

A parere di questa Agenzia Autonoma, rappresentando le segreterie riunite in
convenzione sede unica di servizio, il tetto massimo della retribuzione di risultato deve
essere complessivamente individuato, così come il monte salari, a cui fa seguito una
corresponsione proporzionale, della voce retributiva de quo, da parte dei singoli comuni
consorziate; di conseguenza, il monte salari comprende l'importo totale dei diritti di rogito
corrisposti al soggetto interessato, nell'anno di riferimento, dai Comuni convenzionati,
anche se viene a mancare la concreta erogazione di una quota dell'indennità di risultato da
parte di uno degli stessi.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlino